



COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

**N. 86 Reg. Del.
del 08-11-2025**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA COMPOSIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA, LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DECENTRATO E LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA DELL'ACCORDO ECONOMICO PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque**, addì **otto**, del mese di **novembre**, a partire dalle ore **13:30**, nella sala delle adunanze si é riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti/Assenti
Montagna Silvia	SINDACO	Presente
Parussini Matteo	VICESINDACO	Presente
Cei Pierangela	ASSESSORE	Presente
Drisaldi Luca	ASSESSORE	Presente
Olivetti Donatella	ASSESSORE	Presente
	Totale	Presenti 5 Assenti 0

Partecipa all'adunanza dal vivo il Segretario Comunale DOTT.SSA Salvatrice Bellomo, il quale provvede alla redazione del verbale.

La Signora Silvia Montagna nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

DELIBERA G.C. N. 86 DEL 08-11-2025

OGGETTO: CONFERMA COMPOSIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA, LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DECENTRATO E LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA DELL'ACCORDO ECONOMICO PER L'ANNO 2025

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale con qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni locali;

RITENUTO necessario, per quanto riguarda l'anno 2025, definire il fondo destinato al trattamento accessorio ed alla produttività, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7, 79 e 80 del CCNL 16/11/2022 secondo i quali ciascun Ente provvede annualmente a costituire il "Fondo risorse decentrate", a rendere disponibili tali risorse, al netto delle risorse necessarie a corrispondere i differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti, per corrispondere i trattamenti economici accessori fissi e variabili, in specie quelli volti a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;

VISTI:

- l'art. 7 del CCNL 16/11/2022 ai sensi del quale rientrano, tra le altre materie oggetto di contrattazione decentrata, i criteri di ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie decentrate (stabili e variabili), secondo le finalità e nel rispetto della disciplina dettata nell'art. 80 del CCNL 16/11/2022, fermo restando il rispetto della previsione ex art. 31, comma 2, D. Lgs. 150/2003, secondo cui *"una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale che si colloca nella fascia di merito alta"*, principio che, in attesa che trovi applicazione con la prossima tornata contrattuale, viene declinato con la necessità che l'attribuzione dei premi sia effettivamente selettiva;
- il principio contabile 4/2, punto 5.2, allegato alle nuove regole della contabilità finanziaria il quale stabilisce che *"alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale"*;

CONSIDERATO

- che l'assenza della costituzione del fondo impedisce radicalmente di utilizzare le risorse non destinate mediante contrattazione;
- che l'assenza della stipulazione del contratto decentrato osta alla legittima erogazione delle risorse tanto stabili, quanto variabili, connesse appunto alla contrattazione decentrata;
- che il contratto collettivo decentrato di lavoro è in ogni caso e sempre il titolo giuridico necessario alla legittima erogazione delle varie indennità e retribuzioni

finanziate con fondo del salario accessorio la cui mancanza osta alla sua legittima ripartizione ed erogazione del fondo;

- che in caso di mancata costituzione del fondo le risorse dello stesso sono considerate economie di bilancio, vincolando solo gli istituti obbligatori;

DATO ATTO che l'art. 40, terzo comma, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede quanto segue: *"...la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono.... Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascun di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate."*;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25/09/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 18/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP, esecutiva ai sensi di legge, per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 28/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 13.06.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 1° aggiornamento alla Sottosezione 3.3. Piano del Fabbisogno di Personale contenuta nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 03.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 2° aggiornamento alla Sottosezione 3.3 Piano del Fabbisogno di Personale contenuta nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

RICHIAMATI:

- l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 di attuazione della Legge n. 124/2015, ai sensi del quale *"al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio*

del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.”;

- *l'art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 75/2017 ai sensi del quale “Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi e di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”;*

CONSIDERATO quindi che l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, abrogando l'art. 1 comma 236 della Legge di stabilità del 2016, ha spostato al 2016 il tetto complessivo per i trattamenti economici accessori del personale, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica per quanto riguarda la spesa di personale;

VISTO l'art. 7, commi 1, 2 e 3, dello stesso CCNL 16/11/2022, che testualmente dispone:

1. *“La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.*
2. *I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.*
3. *I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”;*

RICHIAMATI nell'ordine:

- l'art. 47 del D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 40, comma 3, dello stesso D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede;

DATO ATTO che la Giunta comunale con delibera n. 76 del 22/12/2023 ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del CCDI 2023/2025 e che lo stesso è stato sottoscritto in data 28.12.2023;

RITENUTO per l'anno 2025 di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi per la definizione dell'accordo economico 2025 sulla base degli istituti e della disciplina di cui al contratto giuridico 2023-2025;

DATO ATTO che occorre conseguentemente confermare la costituzione della delegazione trattante di Parte Pubblica del Comune di Cava Manara per la contrattazione collettiva decentrata integrativa accordo annuale 2025 relativa al personale dipendente di qualifica non dirigenziale;

RILEVATO che nella presente fattispecie la competenza a deliberare deve essere ricondotta all'organo esecutivo, in forza del combinato delle disposizioni di cui agli artt. 42, comma 2, 48 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

RITENUTO di confermare la composizione della delegazione trattante come di seguito indicata:

- 1) Bellomo Salvatrice - Segretario Comunale - Presidente della delegazione
- 2) Armetti Antonella - Responsabile del servizio con incarico di E.Q. - componente della delegazione;
- 3) Responsabile di Servizio dell'Ente con incarico di E.Q. - componente della delegazione - a rotazione fra i Responsabili dell'ente secondo la turnazione già stabilita con la sopra richiamata deliberazione n. 63 del 18/09/2018, tenuto conto dell'attuale assetto organizzativo;

DATO ATTO CHE:

- la costituzione del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 costituisce competenza di ordine gestionale;
- le risorse stanziare per lo stesso Fondo risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, tenuto conto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, e s.m.i.;
- le suddette risorse, la cui disciplina è recata dalle disposizioni di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 e, per le parti da quest'ultimo richiamate, dall'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, risultano suddivise in:
 - a) risorse stabili, che presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità;
 - b) risorse variabili, che presentano le caratteristiche di eventualità e variabilità;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., dispone che *"le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione"*;
- l'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, e s.m.i., stabilisce che *"il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

RICHIAMATO il Decreto interministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020, che nelle premesse recita: *"è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;

ATTESO che il Comune di Cava Manara:

- ha sempre rispettato il pareggio di bilancio;
- non si trova in condizioni di dissesto e non è strutturalmente deficitario;

- rispetta il limite della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, e s.m.i., e i valori soglia stabiliti dal su richiamato Decreto 17 marzo 2020;

VISTO l'art. 14 c. 1 bis DL 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (*c.d. Decreto "PA"*) il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, **possono** incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento";

RITENUTO che l'incremento di cui all'art. 14 c. 1 bis succitato, riguardando la componente stabile del fondo, è soggetta ad una valutazione di sostenibilità nel tempo;

CONSIDERATO che sono in corso di attuazione le procedure relative al Piano del Fabbisogno di personale 2025/2027 (progressioni verticali di carriera ordinarie e in deroga, selezione pubblica per esami) contenute nel PIAO 2025-2027, aventi riflessi contabili sulla spesa di personale;

DATO ATTO che l'incremento delle risorse stabili deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'aumento del fondo decentrato non deve superare i valori soglia definiti dall'art. 33 del D.L. 34/2019 e relativo decreto attuativo del 03.09.2019;
- la spesa di personale comprensiva dell'aumento del fondo decentrato deve rispettare i limiti di spesa stabiliti dall'art. 1, comma 557, Legge 296 del 2006;
- deve essere certificato da parte del revisore dei conti l'equilibrio pluriennale di bilancio;

VISTA la relazione illustrativa, agli atti, presentata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Personale, dalla quale risulta il rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'Organo di revisione e che l'Ente al momento si colloca al di sotto del 48 per cento di cui sopra, così come previsto dalla norma dell'art. 14 c. 1 bis DL 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (*c.d. Decreto "PA"*);

RITENUTO alla luce delle considerazioni suesposte e nell'attesa della stabilizzazione della spesa di personale, a seguito all'attuazione del Piano del Fabbisogno di personale 2025-2027 e tenuto conto della capacità di spesa dell'Ente, di avvalersi, nell'ottica di un approccio graduale per l'anno 2025, della facoltà di incremento facoltativo della parte stabile del Fondo ai sensi dell'art. 14 c. 1 bis DL 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (*c.d. Decreto "PA"*) per la somma di € 5.000,00, oltre gli oneri riflessi a carico del bilancio;

DATO ATTO che l'incremento di cui trattasi, è soggetto ad asseverazione da parte dell'Organo di revisione in merito alla compatibilità della spesa con il bilancio e certificare l'equilibrio pluriennale di bilancio;

CONSIDERATO CHE:

- per garantire la necessaria correttezza e trasparenza nei rapporti con la parte sindacale e con i dipendenti risulta indispensabile esprimere precisi indirizzi per la costituzione e l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2025;
- una volta costituito il fondo suddetto, secondo gli indirizzi di cui al presente atto, occorre provvedere alla definizione dell'accordo economico per l'utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2025, esprimendo le direttive cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica, come sopra costituita, durante la trattativa per l'accordo economico per l'anno 2025;

DATO ATTO che la parte stabile del fondo è oggetto di costituzione da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario Personale;

RICHIAMATA la determina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario Personale n. 140 del 29.10.2025 di costituzione provvisoria delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2025;

RITENUTO, pertanto, necessario fornire alla delegazione di parte pubblica i seguenti indirizzi univoci e in linea con gli obiettivi strategici dell'Amministrazione, per la costituzione del Fondo risorse decentrate 2025, ai sensi dell'art. 67 e 68 del CCNL 2016/2018 e dell'art. 79 del CCNL del 16/11/2022:

- incremento, per l'anno 2025, della parte stabile del Fondo, della somma di € 5.000,00, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 14 c. 1 bis DL 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA"), per le motivazioni suesposte, previa asseverazione da parte del Revisore dei Conti in ordine alla compatibilità della spesa con il bilancio ed alla verifica dell'equilibrio pluriennale di bilancio;
- integrazione delle risorse variabili con compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (compensi ISTAT, incentivi funzioni tecniche, etc.);
- integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 79, comma 2, lettera d) con gli eventuali risparmi anno precedente accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'01/04/1999;
- integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 79, comma 3, del CCNL 2019/2021 delle risorse di cui al comma 2, lettera c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. Le stesse sono destinate ripartendole, in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del fondo e dello stanziamento a bilancio per le posizioni organizzative;

RITENUTO, altresì, di esprimere le seguenti linee di indirizzo di cui la delegazione trattante di parte pubblica, nella definizione dell'accordo economico 2025 che dovrà tenere conto di quanto segue:

- finanziamento degli istituti contrattuali "storici" (turno, disagio, servizio esterno, deleghe, maneggio valori) nei valori economici definiti nel CCDI 2023-2025 con erogazione, delle relative indennità nel corso dell'esercizio, nelle more dell'accordo economico per l'anno 2025 in quanto sono relativi a scelte organizzative dell'Ente.
- destinazione della somma di € 5.000,00 di cui all'art. 14 c. 1 bis DL 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA") per l'incremento delle risorse da destinare alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, previo accordo con le OO.SS. in merito alla decurtazione di pari importo del Fondo risorse decentrate;
- ripartizione delle rimanenti risorse in modo da assicurare il mantenimento dell'equilibrio generale del fondo, mediante una equilibrata ripartizione delle risorse fra:
 - ✓ specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 16/11/2022 con incremento dello stanziamento storico per eventuale pesatura delle posizioni in essere o per l'attivazione di ulteriori specifiche responsabilità;
 - ✓ valorizzazione della performance individuale con il riconoscimento della maggiorazione del 30% prevista dall'art. 81 del CCNL 16/11/2022 da attribuire ad un numero di dipendenti come definito dal CCDI 2023-2025;

sono fatte salve, in ogni caso, le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

DATO ATTO che le risorse da utilizzare per la concreta attuazione degli indirizzi di cui sopra trovano copertura negli stanziamenti di spesa del Bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025 destinati al pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale dipendente, nonché dei relativi oneri riflessi;

RILEVATO che nel caso di specie, in forza del combinato delle disposizioni di cui all'art. 42, comma 2, 48 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000, la competenza a deliberare deve essere ricondotta in capo all'organo esecutivo dell'Ente;

RITENUTO di dover procedere in merito, in ragione delle suesposte motivazioni;

VISTI gli allegati pareri espressi dal Responsabile del Servizio 2° Economico Finanziario Personale in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018;
- il C.C.N.L. Funzioni Locali 16.11.2022;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate:

- 1. DI CONFERMARE** per l'anno 2025 la composizione della delegazione trattante di parte pubblica come di seguito indicata:
 - 1) Bellomo Salvatrice – Segretario Comunale – Presidente della delegazione;
 - 2) Armetti Antonella – Responsabile del servizio economico finanziario personale – componente della delegazione;
 - 3) Responsabile di Servizio dell'Ente con incarico di E.Q. – componente della delegazione – a rotazione fra i Responsabili dell'ente secondo la turnazione già stabilita con la sopra richiamata deliberazione n. 63 del 18/09/2018, tenuto conto dell'attuale assetto organizzativo;

- 2. DI ESPRIMERE** i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2024 ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL 2016/2018 e dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022:
 - incremento, per l'anno 2025, della parte stabile del Fondo, della somma di € 5.000,00, avvalendosi della facoltà di incremento facoltativo di cui all'art. 14 c. 1 bis DL 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (*c.d. Decreto "PA"*), per le motivazioni e per le finalità suesposte previa certificazione da parte dell'Organo di revisione in merito alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni;
 - integrazione delle risorse variabili con compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (compensi ISTAT, incentivi funzioni tecniche, etc.);
 - integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 79, comma 2, lettera d) con gli eventuali risparmi anno precedente accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'01/04/1999;
 - integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 79, comma 3, del CCNL 2019/2021 delle risorse di cui al comma 2, lettera c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. Le stesse sono destinate ripartendole, in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del fondo e dello stanziamento a bilancio per le posizioni organizzative;

- 3. DI ESPRIMERE** le seguenti direttive quali criteri di ripartizione delle risorse decentrate 2025 alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di parte pubblica:
 - finanziamento degli istituti contrattuali "*storici*" (turno, disagio, servizio esterno, deleghe, maneggio valori) nei valori economici definiti nel CCDI 2023-2025 con erogazione, delle relative indennità nel corso dell'esercizio, nelle more

dell'accordo economico per l'anno 2025 in quanto sono relativi a scelte organizzative dell'Ente;

- destinazione della somma di € 5.000,00 di cui all'art. 14 c. 1 bis DL 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA") per l'incremento delle risorse da destinare alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, previo accordo con le OO.SS. in merito alla decurtazione di pari importo del Fondo risorse decentrate;
- ripartizione delle rimanenti risorse in modo da assicurare il mantenimento dell'equilibrio generale del fondo, mediante una equilibrata ripartizione delle risorse fra:
 - ✓ specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 16/11/2022 con incremento dello stanziamento storico per eventuale pesatura delle posizioni in essere o per l'attivazione di ulteriori specifiche responsabilità;
 - ✓ valorizzazione della performance individuale con il riconoscimento della maggiorazione del 30% prevista dall'art. 81 del CCNL 16/11/2022 da attribuire ad un numero di dipendenti come definito dal CCDI 2023-2025;

sono fatte salve, in ogni caso, le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

4. **DI DARE ATTO** che le risorse da utilizzare per la concreta attuazione degli indirizzi di cui sopra trovano copertura negli stanziamenti di spesa del Bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025 destinati al pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale dipendente, nonché dei relativi oneri riflessi;
5. **DI DARE ATTO** altresì che:
 - l'incremento della parte stabile del fondo decentrato di cui all'art. 14 c. 1 bis DL 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA"), non deve superare i valori soglia definiti dall'art. 33 del D.L. 34/2019 e relativo decreto attuativo del 03.09.2019;
 - la spesa di personale comprensiva dell'aumento del fondo decentrato deve rispettare i limiti di spesa stabiliti dall'art. 1, comma 557, Legge 296 del 2006;
 - deve essere certificato da parte del revisore dei conti l'equilibrio pluriennale di bilancio;
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica per l'avvio delle trattative e al Responsabile del Servizio Economico Finanziario Personale;
7. **DI DARE ATTO** che la determinazione del fondo, così come operata, potrà essere suscettibile di rideterminazione in base agli aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime e favorevole palesemente espressa

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(F.to Silvia Montagna)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to DOTT.SSA Salvatrice Bellomo)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA Salvatrice Bellomo)
Firmato digitalmente